



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DE SAPIA CESARE, Presidente

CONCONI LUCIANO, Relatore

FARANDA PIETRO VINCENZO, Giudice

in data 12/02/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4160/2023 depositato il 07/11/2023

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230040097564000 IRPEF-ALTRO 2017

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Conclusioni del Ricorrente

Chiede a codesta Corte di Giustizia Tributaria, contrariis reiectis, respinta ogni altra contraria eccezione,

domanda o controdeduzione, voglia così giudicare:

- in via principale e nel merito, accogliere il ricorso ed annullare la cartella di pagamento impugnata, per i motivi esposti in atti;

- con vittoria di spese del giudizio.

-Conclusioni del Resistente

L'Agenzia delle Entrate D.P.I di Milano non si è costituita in giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso/reclamo notificato nei termini di legge, la sig.ra D. [redacted] impugna la cartella di pagamento n. 068 2023 00400975 64 000, notificata il 15/05/2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate D.P. I di Milano a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione Modello Redditi/2018 - anno di imposta 2017- con la quale vengono richiesti: euro 5.752 quale omesso versamento Irpef, euro 1.142 quale recupero del credito di imposta per riacquisto della prima casa, euro 2.068,20 a titolo di sanzioni, euro 843,28 a titolo di interessi, oltre euro 5,88 per diritti di notifica; per complessivi euro 9.811,36.

La cartella di pagamento citata, era stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità che la Ricorrente contesta entrambe, in quanto le considera illegittime per i seguenti motivi:

- Per l'anno 2017 la Contribuente aveva inizialmente presentato Modello 730/2018 congiunto con il coniuge A. [redacted], codice fiscale [redacted] dal quale risultava un credito di euro 9.799,00 chiesto a rimborso congiuntamente al coniuge [redacted] sostituto di imposta. Successivamente a tale invio, la Contribuente presentava in data 22/08/2018 Modello Redditi/2018 -anno 2017 integrativo- sostitutivo del predetto 730/2018, per correggere alcuni errori indicati nello stesso. In tale Modello nel rigo RN42, col. 3 era stato erroneamente indicato che il credito di euro 9.799,00 era stato rimborsato ad opera del sostituto di imposta del coniuge, e sempre dal tale Modello emergeva quindi un debito Irpef di euro 5.752,00. Sicchè, accertasi dell'errore -in quanto tale rimborso non era e non è avvenuto- la Contribuente presentava in data 01/06/2020 un secondo Modello Redditi PF 2018 - Anno 2017 integrativo, nel quale correggeva l'errata indicazione del credito rimborsato dal rigo RN42, di talché la dichiarazione presentava un credito IRPEF di euro 4.047,00.

Tale seconda dichiarazione integrativa, quindi, per la Contribuente rappresenta la dichiarazione corretta da considerare per l'anno di imposta 2017 e vista la progressività temporale di invio delle tre dichiarazioni, è evidente l'intento della Contribuente di sostituire gli invii precedenti da parte dell'ultima dichiarazione.

Nondimeno, da alcune interlocuzioni fatte dalla Contribuente tramite il canale Civis dell'Agenzia Entrate è emerso che il secondo Modello Redditi Integrativo sarebbe stato annullato/respinto dal sistema automatico dell'A.F., facendo "rivivere" il primo Modello Redditi/2018 -anno 2017 integrativo- che presentava un debito di euro 5.752,00.

In realtà era il secondo Modello integrativo che indicava il corretto reddito della Contribuente per l'anno 2017 e quindi il corretto credito IRPEF finale di euro 4.047,00, dal momento che l'importo indicato in precedenza di euro 9.799,00 non risulta effettivamente rimborsato.

In conclusione, la Ricorrente non comprende perché dovrebbe versare un'imposta che deriverebbe da un importo erroneamente indicato come rimborsato e che del resto non solo non è stato ad oggi effettivamente percepito dalla Ricorrente, così come per l'importo eccedente euro 4.047,00 non risulta nemmeno dovuto alla Contribuente.

L'Agenzia delle Entrate D.P. I di Milano non si è costituita in giudizio.

All'udienza odierna la Corte, sentita la relazione e le precisazioni della Parte presente, ritiene matura la causa e si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte premette, in punto di decisione:

- che il novellato art. 132 c.1 n. 4 c.p.c., consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e che -per consolidata giurisprudenza della Cassazione- nel motivare la sentenza, secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
 - che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell'art. 1 c.2 D.Lgs. 546/92;
 - che le questioni non trattate, non possono considerarsi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
- Tanto premesso il Collegio, letti gli atti e valutate le richieste della Parte ricorrente, osserva.

Agli atti risulta che le doglianze di Parte ricorrente sono corrette.

Come dalla stessa Contribuente motivato nel ricorso, riportato succintamente in narrativa -condivisa e considerata parte integrante della presente motivazione- si tratta di un duplice errore commesso dalla Contribuente con le prime due dichiarazioni, che ha sanato presentando la seconda dichiarazione integrativa, dalla quale emerge un credito di imposta di euro 4.047,00 anziché un debito di imposta di euro 5.752,00 come pretende l'Ufficio con l'atto impugnato.

D'altronde gli errori commessi involontariamente dalla Contribuente nella compilazione delle due precedenti dichiarazioni, sarebbero stati sanati se il sistema automatico ex-art. 36 bis del DPR 600/1973 avesse accettato quest'ultima dichiarazione integrativa; che comunque poteva essere considerata dall'Ufficio in sede di autotutela, sì da evitare il ricorso e dare prova di collaborazione con la Contribuente.

In altre parole, questa Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato, in quanto la Ricorrente ha dimostrato che per l'anno di imposta 2017, sia pure dopo due dichiarazioni contenenti dati fiscali errati, con la terza dichiarazione essa risulta in credito verso lo Stato di euro 4.047,00; anziché in debito di euro 5.752,00 (come indicato nell'atto impugnato).

Tra l'altro, questa Corte non comprende la mancata costituzione in giudizio della Parte resistente, la quale avrebbe potuto spiegare le ragioni tecnico-giuridiche del sistema automatico ex art. 36 bis DPR 600/1973, improntato al rifiuto della seconda dichiarazione integrativa, ossia di prendere in considerazione i dati fiscali riportati in quest'ultima dichiarazione presentata dalla Contribuente.

La mancata costituzione in giudizio della Parte resistente, consente di compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di 1° di Milano accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Milano 12 Febbraio 2024

II GIUDICE RELATORE

II PRESIDENTE